



Associazione Farmacisti Volontari
in Protezione Civile "Verona"
Palazzo Vitruvio Cerdone - Via Giberti n. 11
37122 - VERONA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

Il giorno 11 ottobre 2023 alle ore 13.30 in Verona, Via Giberti 11 presso la sede dell'Associazione Farmacisti Volontari, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione convocata con regolare convocazione del 22.09.23 per trattare il seguente Ordine del giorno:

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE allo Statuto per adeguarlo al D. Lgs 117/2017

L'Assemblea si è svolta su piattaforma zoom come da convocazione. Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione dott. Paolo Pomari, il quale chiama alle funzioni di Segretario la dott. Loredana Bavosa. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti 19 soci su 36 (trentasei) regolarmente iscritti.

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'Ordine del giorno, il Presidente comunica che è stato necessario indire l'Assemblea straordinaria dei Soci per esaminare ed approvare il nuovo Statuto per adeguarlo a quanto richiesto dal D Lgs 117/2017 e poter quindi entrare a far parte degli ETS (enti terzo settore). Successivamente viene data lettura dello Statuto rielaborato con i requisiti richiesti.

Al termine, l'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e l'invio alle autorità competenti.

Il presidente viene incaricato alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi altro da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 14.30.-

Verona, 12 ottobre 2023

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Loredana Bavosa

IL PRESIDENTE

Dott. Paolo Pomari



REG.

T.S.

TOTALE

Reg.to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA 2

a data del timbro a calendario

20.10.2023

Atti Privati Serie 3 N.

1918

Liquidati €

ESENTE

PER IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Massimo Vezzani



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO FARMACISTI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE DI VERONA

STATUTO

Art. 1 (denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **ASSOCIAZIONE FARMACISTI VOLONTARI IN PROTEZIONE CIVILE VERONA ODV**, (di seguito chiamata Organizzazione) che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale a Verona, Palazzo Vitruvio Cerdone, in Via Giberti 11, presso l'Ordine dei Farmacisti della provincia di Verona.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 (Statuto)

L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 (Efficacia dello Statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa

Art. 4
(Interpretazione dello Statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5
(Finalità ed attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopi di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono individuabili nell'art.5 comma1 del D. Lgs.117/2017 e sono di seguito indicate:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) formazione universitaria e post-universitaria;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;



- m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- n) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- o) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

1. Operare nel campo della Protezione Civile, svolgendo in particolare attività di soccorso ed intervento in caso di calamità naturali o altre situazioni nelle quali è necessaria la presenza di un farmacista. Lo scopo è quello di garantire l'approvvigionamento, la distribuzione, il controllo di qualità e l'eventuale smistamento dei medicinali pervenuti nelle zone interessate dall'evento eccezionale o in situazioni di emergenza, nel caso in cui tale servizio venga a mancare, accelerando così il ripristino delle normali condizioni di vita;
2. Contribuire, ove possibile, all'allestimento di PRESIDI FARMACEUTICI DA CAMPO (P.F.C) a cui ogni organizzazione della funzione sanitaria possa appoggiarsi per l'approvvigionamento dei farmaci nei POSTI MEDICI AVANZATI (P.M.A.) ovvero ad ogni altra struttura temporanea o definitiva, di utilità o impiego nell'evento calamitoso o in situazioni eccezionali;
3. Attuare attività di formazione ed addestramento educative e pratiche ai farmacisti volontari iscritti all'Associazione, anche con la partecipazione alle prove di simulazione organizzate dalle autorità competenti per il soccorso e l'intervento in caso di calamità o eventi eccezionali; i Farmacisti Volontari iscritti all'Associazione, per essere operativi dovranno partecipare ai corsi di formazione previsti dal Regolamento di Protezione Civile della Regione Veneto;
4. Collaborare con il Banco Farmaceutico e la Fondazione Rava NPH, impegnandosi in azioni di raccolta e distribuzione gratuita di medicinali e alimenti per la prima infanzia durante le campagne promosse a livello nazionale e locale
5. Collaborare con il Banco Alimentare nelle azioni di sensibilizzazione e raccolta di alimenti
6. L'Associazione si impegna, ove fosse necessario, di cooperare con Enti ed Associazioni aventi finalità convergenti.
7. Ulteriori campi di impiego possono essere di volta in volta identificati secondo le necessità locali del territorio coinvolto dall'evento calamitoso o eccezionale o in caso di necessità, seguendo le specifiche professionali farmaceutiche

definite dalla legge, ovvero dalla prassi e dalla consuetudine, non attualmente declinabili a priori.

8. L'Associazione integra la propria opera con altri soggetti nel quadro normativo ed operativo della Protezione Civile di cui fa parte, a livello comunale, intercomunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D. Lgs.117/17.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione opera nel territorio della Regione Veneto e a livello Nazionale, quando allertata dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale.

Art. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 45 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

I soci possono essere:

Fondatori (coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione)

Ordinari (laureati in Farmacia o lauree equivalenti)

Aggregati (persone fisiche, giuridiche che chiedono di far parte dell'Associazione e che contribuiscono all'incremento della stessa, mediante il versamento della quota stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea)

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Art. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione controllarne l'andamento;
- Votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.31;
- Denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

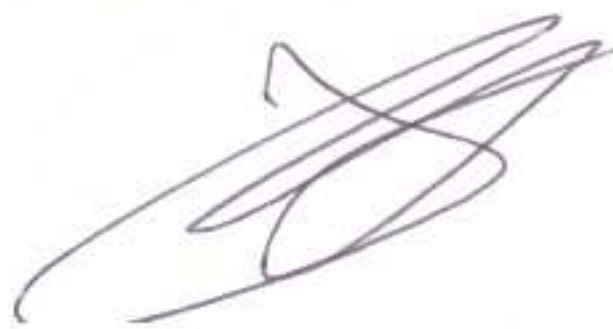
la quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 **(Volontari e attività di volontariato)**

Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni

 5

...ativamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo
...ario.

Art. 9 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Segretario e Tesoriere
- Organo di controllo (eventuale al verificarsi delle condizioni di cui art. 30 d. lgs. 117/17)
- Organo di revisione (eventuale al verificarsi delle condizioni di cui art. 31 d. lgs. 117/17)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 11 **(L'Assemblea)**

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

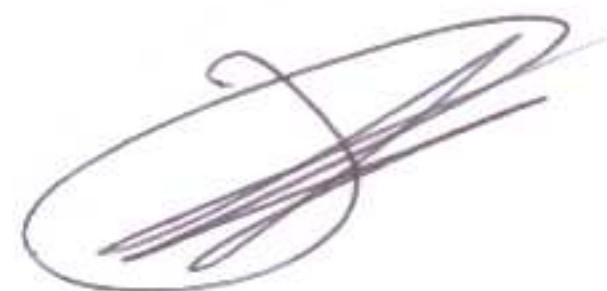
L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ogni associato.

I Soci aggregati (persone fisiche o giuridiche) partecipano all'Assemblea per mezzo del Presidente o suo delegato e hanno diritto ad un voto, qualsiasi sia la loro dimensione

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.



Art. 12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'associazione
- Approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- Delibera sull'esclusione degli associati
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto,
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13
(Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione

La convocazione può avvenire anche con mezzi audiovisivi, di cui si darà atto nei relativi verbali, a condizione che: al presidente sia consentito accertare l'identità degli intervenuti e di regolare lo svolgimento della riunione; agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Art. 14
(Assemblea ordinaria)



7

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 15 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Tale maggioranza è richiesta anche in caso di trasformazione, fusione, scissione.

Art. 16 **(Consiglio direttivo)**

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di 3 componenti come minimo ed 11 componenti come massimo, eletti dall'assemblea tra gli associati per la durata di anni tre e sono rieleggibili per due mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, fra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione
- attua le deliberazioni dell'assemblea
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al Runt
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore e se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17 (il presidente)

IL presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art.30 del D. Lgs 117/17.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 d.lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs 117/17 all'art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito dai revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organismo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 **(organo di Revisore legale dei conti)**

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
quote associative;
contributi pubblici e privati
donazioni e lasciti testamentari
rendite patrimoniali
attività di raccolta fondi
rimborsi da convenzioni
ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs 117/2017
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del titolo X d.lgs. 117/17

Art. 21 **(I beni)**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22 **(Divieto di distribuzione degli utili ed obbligo dell'utilizzo del patrimonio)**

L'organizzazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs: 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per

lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo proseguimento delle finalità previste.

Art. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli art. 13 ed 87 del D. Lgs: 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso ed il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Art. 24 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del D. Lgs: 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni fra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 26 (Personale retribuito)



L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017

Art. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017

Art. 28

(Responsabilità dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 29

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione.

Art. 30

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017

Art. 31

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;



b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

Art. 32 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 33 (Norme transitorie)

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Verona, 11 ottobre 2023

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Loredana BAVOSA

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo POMARI

